

**Aggiornamento del modello e delle istruzioni Redditi SP/2021  
(ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 29 gennaio 2021)**

---

**23 settembre 2021**

- a) nel modello, nel quadro RS, nel rigo RS401, nel titolo della colonna 13, le parole “Forma giuridica” sono sostituite con le parole “Dimensione impresa”;
- b) alla pagina 154 delle istruzioni, nella “Tabella codici zone agevolate” è inserita una riga con i seguenti valori: “62” nella colonna “Codice zona”, “Genova” nella colonna “Zona agevolata”, “Z161” nella colonna “Codice tributo”.

**8 giugno 2021**

- c) alla pagina 64 delle istruzioni, in corrispondenza delle istruzioni della colonna 6, le parole da “si sia concluso” fino alla parola “conduttore” e da “o, per i contratti” fino a “tale termine” sono eliminate;
- d) alla pagina 65 delle istruzioni, in corrispondenza delle istruzioni della colonna 7, nel codice “4”, sono eliminate le parole “come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, conclusosi” e le parole da “o, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, se entro tale termine”, inoltre, prima delle parole “entro il termine” è aggiunta la parola “se”;
- e) alla pagina 110 delle istruzioni, nel secondo e nel nono capoverso, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2018”;
- f) alla pagina 112 delle istruzioni, in corrispondenza delle istruzioni del rigo RQ102, le parole “l’apposito codice tributo” sono sostituite con le parole “il codice tributo 1858”; in corrispondenza delle istruzioni del rigo RQ103, colonna 1, le parole “l’apposito codice tributo” sono sostituite con le parole “il codice tributo 1857”;
- g) alla pagina 113 delle istruzioni, in corrispondenza delle istruzioni del rigo RQ110, le parole “l’apposito codice tributo” sono sostituite con le parole “il codice tributo 1859”.

**29 aprile 2021**

- a) nel modello, nel quadro RW, nell'intestazione del quadro, sopra il titolo, il rigo relativo all'indicazione del codice fiscale del soggetto dichiarante è ridotto da "16" a "11" campi;
- b) nel modello, nel quadro RU, nel rigo RU130, la colonna 4 denominata "Soggetti con ricavi < 5 mln" è sostituita da una casella da barrare avente la medesima numerazione e denominazione;
- c) alla pagina 107 delle istruzioni, nel paragrafo "15.7" del quadro RQ, nel primo periodo, le parole "dicembre 2018", sono sostituite con le parole "dicembre 2020";
- d) alla pagina 131 delle istruzioni, in corrispondenza del punto 23), dopo l'anno "2012" sono state aggiunte le seguenti parole: "e dell'art. 38, commi 7 e 8, del d.l. n. 34 del 2020";
- e) alla pagina 137 delle istruzioni, la descrizione del "codice 11- ipotesi di cui alla **lett. l)**:" è sostituita con la seguente: "società che per il quinquennio precedente risultano congrue e coerenti ai fini degli Studi di settore ovvero che, a seguito dell'applicazione degli ISA, conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato, per i singoli periodi d'imposta, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dell'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) della medesima norma";
- f) alla pagina 149 delle istruzioni, dopo il sesto capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: "I commi 7 e 8 dell'art. 38 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedono una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative, qualora l'investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up o in PMI innovative. Le modalità applicative sono stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 (di seguito "decreto").

L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tali detrazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, i rispettivi importi di euro 100.000 per il caso degli investimenti in Start Up e di euro 300.000 per gli investimenti in PMI (art. 3, commi 1 e 2 del decreto) La detrazione per gli investimenti in start up innovative di cui all'art. 38, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020 è alternativa a quella prevista dal citato d.m. del 7 maggio 2019 e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.

La detrazione per gli investimenti in PMI innovative di cui all'art. 38, comma 8, del decreto legge n. 34, spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. Sull'eventuale importo degli investimenti in PMI eccedente il limite di € 300.000 è detraibile dall'imposta lorda il 30 per cento di detta eccedenza, fermo restando il limite "de minimis";

nella descrizione della colonna 3 e della colonna 6 dei righe da RS121 a RS123 sono stati aggiunti rispettivamente i seguenti periodi: "o il codice 3 se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all'art. 38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020; o il codice 4 se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all'art. 38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020 o il codice 5 nel caso d'investimento in PMI innovativa, per l'eventuale importo dello stesso eccedente il limite di € 300.000 di cui all'art.38, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020" e "qualora nella colonna 3 sia indicato il codice 1, 2 o 5, ovvero il 50 per cento dell'importo di colonna 5, qualora nella colonna 3 sia indicato il codice 3 o 4";

g) alla pagina 161 delle istruzioni, il quarto capoverso, è sostituito dal seguente: "In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano i limiti previsti dal comma 576-bis";

h) alla pagina 168 delle istruzioni, in corrispondenza della colonna "11", l'importo di "34,20" ovunque ricorre è sostituito da "100" e l'importo di "17" è sostituito da "50";

- i) alla pagina 210, in corrispondenza del credito d'imposta "ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)", nel penultimo periodo, dopo la parola "righi" è aggiunta la parola "RU2";
- j) alla pagina 224, il terzultimo capoverso è sostituito dal seguente: "In deroga al comma 577, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dal comma 577-bis.";
- k) alla pagina 225 delle istruzioni, in corrispondenza del paragrafo "INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021", ultimo capoverso, primo alinea, nel primo periodo le parole "colonna 1, 2, 3 e 4" sono sostituite con le parole "colonne 1, 2, 3 e 4", nel secondo periodo, le parole "La casella 3" sono sostituite con le parole "La casella 4";
- l) alla pagina 233 delle istruzioni, nella descrizione della colonna 4 dei righi da RX1 a RX21 eliminare il seguente periodo: "I crediti relativi ad imposte sostitutive e addizionali di importo pari o inferiori a 10 euro non sono rimborsabili".